

Edizione di venerdì 13 giugno 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Attività di amministratore svolta all'estero](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

RISCOSSIONE

[Rateazione ruoli Equitalia: il DL Irpef rigenera i rateizzi decaduti](#)

di **Giancarlo Falco**

DIRITTO SOCIETARIO

[Ammessa la trasformazione eterogenea di una società di capitali in azienda speciale consortile](#)

di **Fabio Landuzzi**

CONTENZIOSO

[La difficile difesa in caso di presunzione di cessione/acquisto](#)

di **Niccolò Di Bella**

CONTENZIOSO

[Il contribuente può produrre in giudizio i documenti non presentati in sede amministrativa](#)

di **Luigi Ferrajoli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Tra Montasio e San Daniele per cesellare un fisico bestiale](#)

di **Chicco Rossi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Attività di amministratore svolta all'estero

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

E' tempo di Unico e può accadere di imbattersi nel caso di un soggetto fiscalmente residente in Italia che percepisce un **compenso per un'attività di amministratore** svolta per una **società estera**.

In base alla normativa interna tale reddito deve essere **sicuramente dichiarato in Italia** in quanto i soggetti residenti devono dichiarare i redditi ovunque prodotti in base all'art. 3 del Tuir (principio della tassazione su base mondiale).

Si deve però valutare se la disciplina convenzionale contenga una disposizione di maggior favore. L'articolo 16 (Directors' fees) del **Modello OCSE** stabilisce che *"directors' fee and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State **may be taxed in that other State.**"*

Quindi, "i compensi dei direttori d'azienda e gli altri pagamenti analoghi percepiti da un soggetto residente di uno Stato contraente in qualità di amministratore di una società residente in un altro Stato, possono essere **tassati** in questo **altro Stato.**"

Si evidenzia, preliminarmente, come il disposto convenzionale includa, oltre i compensi degli amministratori anche le **"directors' fee"** ossia le retribuzioni dei direttori d'azienda.

Una lettura sbadata della Convenzione potrebbe portare a due conclusioni frettolose e sbagliate:

- si potrebbe ritenere che la **tassazione sia facoltativa** (possono);
- in ogni caso sono tassati **solamente nel paese dove è collocata la società** amministrata.

Per quanto concerne il primo punto è appena il caso di ricordare come l'espressione *"may be taxed"* vada intesa nel senso che la convenzione concede la potestà impositiva ad uno stato e **non** certo una **opzione** al contribuente.

Per quanto concerne il secondo aspetto, invece, la mancanza dell'avverbio "soltanto" (possono essere tassati "soltanto" in questo altro Stato) determina la **potestà impositiva concorrente** dei due stati contraenti.

Lo stato di residenza del soggetto concederà un **credito** per le **imposte** pagate all'estero o **esenterà** tale reddito. I metodi individuati dall'OCSE per eliminare la doppia imposizione sono, infatti, il credito d'imposta e l'esenzione.

Il disposto del Modello OCSE è interpretato e integrato dal **Commentario OCSE** il quale, in relazione all'articolo 16, precisa che il presente articolo si riferisce alla retribuzione percepita da soggetto residente di uno Stato contraente, **individuo** o **persona giuridica**, in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di una società che è residente dell'altro Stato contraente.

Dal momento che, a volte, è difficile verificare il luogo in cui i servizi in esame vengono eseguiti, la disposizione tratta esclusivamente i **servizi** eseguiti nello **Stato di residenza** della **società**.

In sostanza, si suppone che il ruolo di amministratore sia effettivamente svolto all'estero.

Il Commentario OCSE precisa inoltre che:

- il termine “fees and other similar payments” include anche le **prestazioni in natura** ricevute in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società (ad esempio le stock-options, l'uso di una abitazione o di una automobile, il pagamento di una polizza vita ecc ...);
- l'articolo in esame non si applica alle remunerazioni pagate per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle in oggetto.

Si evidenzia come in alcuni Paesi esistano degli **organi societari** che sono **assimilabili** ad un consiglio di amministrazione. Gli Stati contraenti sono liberi di inserire, nelle convenzioni bilaterali, tali organi nella disposizione contenuta nell'articolo 16.

Si ricorda, infine, che negli esempi concreti non si deve esaminare il commentario ma la **convenzione** effettivamente in vigore con il **Paese estero** di riferimento la quale potrebbe discostarsi da queste regole di carattere generale.

Ad esempio, la **Convenzione tra l'Italia e il Pakistan** estende l'applicazione dell'art. 16 anche ai compensi percepiti da funzionari che svolgono **funzioni dirigenziali**.

RISCOSSIONE

Rateazione ruoli Equitalia: il DL Irpef rigenera i rateizzi decaduti

di **Giancarlo Falco**

Con un emendamento presentato in data 3 giugno 2014 dal **Presidente della Commissione Finanze**, è stato inserito nello schema complessivo del **Decreto Legge Irpef 24 aprile 2014, n. 66** (recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), una disposizione di rilevante impatto operativo, sicuramente favorevole al contribuente: ovvero la norma, di cui all'**art. 11 bis** del suddetto Decreto Legge, rubricata "**Norme in materia di rateazione**".

In particolare, la norma in commento, introduce, per i contribuenti morosi, **già decaduti dal beneficio di rateazione** degli importi indicati nelle cartelle Equitalia di cui al **D.P.R. n. 602 del 1973**, la possibilità di avviare, in presenza di particolari condizioni, un **piano di rateazione ex novo**.

Il tenore letterale della norma è chiaro: "*i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che:*

- *la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;*
- *la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014*

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

3. l'articolo 10, comma 13-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato».

In altri termini, chi è decaduto dal beneficio previsto dall'**art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973**, può richiedere, sulle somme già oggetto di dilazione e non solo, la concessione di un nuovo piano di rateazione.

In virtù del citato art. 19, infatti, l'agente della riscossione "*su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili*", centoventi nel caso in cui il debitore si ritrovi nella suindicata situazione per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla

congiuntura economica.

L'attuale norma prevede, del resto, in caso di **mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione di otto rate, anche non consecutive, la perdita automatica di tale beneficio** e l'impossibilità di richiedere, ed ottenere nuovamente, la rateazione dell'importo ancora dovuto, che sarà, pertanto, immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Con le disposizioni di cui all'art. 11 *bis* del recentissimo Decreto, invece, cambia lo scenario in materia di rateazione e riscossione.

Tutti i contribuenti, anche quelli che in precedenza hanno provveduto a dilazionare il proprio debito presso gli uffici di Equitalia e, successivamente, ma **non oltre il 22 giugno 2013**, sono decaduti dall'agevolazione perché impossibilitati a rispettare i termini di pagamento previsti dal piano, non decadono dal beneficio, ma, altresì, possono recarsi presso i suddetti uffici e procedere, ancora una volta, alla rateizzazione in settantadue rate mensili delle somme iscritte a ruolo purché, però, ne facciano **richiesta entro il 31 luglio 2014**.

Anche il nuovo disposto, tuttavia, prevede una causa di decadenza assolutamente non trascurabile: il comma due dell'art. 11 *bis*, infatti, dispone l'automatica perdita dell'agevolazione *de qua* in caso di **mancato pagamento di due sole rate, anche non consecutive**.

È, infine, prevista al comma 3, l'abrogazione dell'articolo 10, comma 13 *ter*, del D.L. n. 201 del 2011. In tal modo, le dilazioni di pagamento previste dall'art. 19 del più volte ricordato D.P.R. n. 602 del 1973, concesse fino all'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. n. 201 del 2011, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate, **sono state prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi**, a condizione che il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

DIRITTO SOCIETARIO

Ammessa la trasformazione eterogenea di una società di capitali in azienda speciale consortile

di Fabio Landuzzi

La **Corte dei Conti – Sezione Autonomie** – con **Deliberazione n. 2/SezAut/2014/QMIG** interpellata sulla realizzabilità, da parte di un Comune, della **trasformazione eterogenea** di una **società di capitali** incaricata della gestione di un **servizio pubblico di rilevanza economica** (nel caso di specie, si trattava del servizio idrico), **in azienda speciale consortile**, ha enunciato il seguente **principio di diritto**: “l’operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica in azienda speciale consortile **è compatibile sia con le norme civilistiche**, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e **sia con le disposizioni pubblicistiche** intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.

In modo particolare, la pronuncia é interessante sotto il primo profilo, ovvero quello strettamente civilistico riguardante la **compatibilità** di una siffatta operazione **rispetto alla disciplina del codice civile** riguardo all’istituto della trasformazione eterogenea. Il ragionamento sviluppato dalla Corte dei Conti parte dalla constatazione che il **corpus normativo della trasformazione** societaria è costituito da un **set di disposizioni generali** che governano l’istituto e **valevoli per qualsiasi tipologia di trasformazione**, a cui si aggiungono **tre ulteriori sezioni** dedicate nello specifico rispettivamente alle fattispecie della:

1. **Trasformazione progressiva**, ovvero da società di persone in società di capitali;
2. **Trasformazione regressiva**, ovvero da società di capitali in società di persone;
3. **Trasformazione eterogenea**.

Nell’ambito della disciplina generale, **l’articolo 2498, Cod.civ.**, sancisce il **principio di continuità** stabilendo che con la trasformazione, **l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi** e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. In questo contesto, **l’articolo 2500-quinquies, Cod.civ.**, riguardo alla **trasformazione eterogenea da società di capitali**, prescrive che detta società si può trasformare in **consorzio, società consortile, cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione**; **nulla dice** la norma riguardo al caso della **trasformazione in azienda speciale consortile**, che comporta il passaggio da società di diritto privato (la Spa) a **ente di diritto pubblico** (l’azienda speciale) disciplinato dall’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e dotato di

personalità giuridica e autonomia patrimoniale.

L'**interrogativo** posto quindi alla Corte dei Conti **era se, nel silenzio dell'articolo 2500-quinquies**, Cod.civ., e nel contesto dell'affermato principio di continuità, pur in assenza di una espressa menzione nella norma, **l'ipotizzata trasformazione della Spa potesse essere compiuta**.

La **risposta affermativa** fornita dalla **Corte dei Conti** parte dalla osservazione secondo cui **l'elemento della continuità** affermato dalla norma civilistica dovrebbe essere **identificato nell'azienda**, intesa come il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa; la trasformazione trova quindi una giustificazione nell'esigenza di **salvaguardare la continuità dell'organismo produttivo** e di evitarne la disgregazione. In questa ottica, quindi, si arriva a sostenere che **l'elenco contenuto all'art. 2500-quinquies**, Cod.civ., **non é tassativo** e che pertanto sono configurabili ulteriori fattispecie trasformative. Nel caso di specie, inoltre, **l'azienda speciale** che risulta dalla trasformazione **conserva un patrimonio separato** a garanzia dei terzi.

In conclusione, quindi, **l'operazione di trasformazione da Spa ad azienda consortile**, sulla base di questa chiave interpretativa allargata dell'articolo 2500-quinquies, Cod.civ., viene considerata **compatibile con l'ordinamento vigente**.

CONTENZIOSO

La difficile difesa in caso di presunzione di cessione/acquisto

di **Niccolò Di Bella**

L'articolo pubblicato qualche giorno fa a cura di **Viviana Grippo** "[Beni aziendali, quali procedure in casi di donazione, distruzione o furto](#)", dopo aver affrontato in maniera chiara ed efficace i risvolti contabili e procedurali dettati dal **DPR 441 del 1997**, avrà suscitato in più di un lettore la seguente **domanda**: che fare nel caso in cui venga notificato al contribuente un **Avviso di Accertamento fondato sulle presunzioni di cui all'art. 53 DPR 633/1972**?

Il caso ipotizzato è tutt'altro che banale, anche se – data la **scarsa giurisprudenza** presente sul tema – possiamo immaginare che il Fisco oggi giorno prediliga tipologie accertative più "sbrigative", considerando la potenza di fuoco concessa dall'utilizzo di accertamenti induttivi, sintetici, ecc...

Preliminarmente dobbiamo rilevare che il suddetto DPR 441/1997 – sostituendo la precedente formulazione dell'art. 53 del DPR 633/1972 – rappresenta una sorta di spartiacque nel superamento delle presunzioni in commento: la Cassazione ha infatti affermato che **la procedura prevista "ante 1997"** per il loro superamento, non essendo stata stabilita da uno specifico decreto Ministeriale, **non rappresentava l'unica forma possibile**, e pertanto **al contribuente era consentito qualsiasi mezzo di prova** per superare la presunzione di cessione.

Oggi che però il DPR 441/1997, in attuazione della Legge n°662/1996, è pienamente operativo, il contribuente deve necessariamente **attenersi alle prescrizioni** ivi contenute, pena la sottoposizione in **presunzioni che possono colpire tanto sul fronte delle cessioni quanto su quello degli acquisti**; ma analizziamone meglio le **principali criticità**.

Innanzitutto, sebbene appaiano operanti solo in riferimento ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture ausiliari di magazzino, le verifiche – e gli eventuali accertamenti – **possono riguardare anche coloro che non sono sottoposti a tali obblighi formali**; in questi ultimi casi andrà però attentamente valutata la modalità di verifica intrapresa dall'A.F., al fine di individuarne eventuali anomalie.

Quanto alla natura delle **presunzioni**, è oramai pacifico che trattasi di **"legali relative"**, nel senso che pur essendo individuate *ex lege*, concedono al contribuente la facoltà di fornire le giustificazioni necessarie al loro superamento attraverso l'**inversione dell'onere della prova** (a tal proposito si legga la **Circolare n°31/2006**).

Più dibattuta risulta l'**operatività** delle presunzioni in commento – nate in ambito IVA – sulle **imposte dirette**; limitandoci alla lettura della **Circolari n°193/E del 1998** e della suddetta **31/2006** saremmo portati a ritenere che il rilievo formulato in materia di imposta sul valore aggiunto possa essere “traslato” anche su IRPEF o IRES. Ma questo punto entra in nostro “soccorso” la **Suprema Corte**, che con **sentenza n°13667/2001** prima, e la **n°16483/2006** poi, ha stabilito che l'operatività ai fini delle II.DD. non è immediatamente e direttamente applicabile, ma necessita di **ulteriori riscontri e accertamenti in fatto** adeguati alla disciplina delle singole imposte, la cui **valutazione è comunque rimessa al Giudice Tributario**.

Nella stesura di una **difesa** per conto del nostro contribuente, potremmo eccepire – in punta di diritto – non solo il **divieto di “doppia presunzione”** (come spiegato sopra, appunto, su IVA e II.DD.), contraria al diritto tributario, ma anche, ad esempio:

- la necessità che la presunzione, per essere operativa, rientri all'interno delle **fattispecie tassativamente previste dal DPR 441/1997**, e non sia il frutto di meri indizi di altra natura;
- la **non obbligatorietà della tenuta di una vera e propria contabilità di magazzino**, con la possibilità che vi siano delle **minime differenze** tra quanto riportato in bilancio/dichiarazione e le consistenze effettive;
- la **nullità dell'Atto** che non abbia illustrato le ragioni in base alle quali l'Ufficio abbia disatteso le difese del contribuente in sede di contraddittorio (in proposito, si veda la recente **Cassazione n°9712** depositata il 06 maggio u.s.).

Da ultimo, a corroborare una puntuale difesa in diritto, risulterà particolarmente utile esprimere delle **considerazioni nel merito**, dimostrando – ad esempio – che le differenze tra le quantità prodotte e il volume delle vendite non è dato da cessioni in evasione di imposta, ma da **eventi connaturati al processo produttivo**, oppure fornire altri elementi in grado di provare l'avvenuta **distruzione/rottura/diverso utilizzo** del materiale che si presume ceduto/acquistato in evasione di imposta, o, infine, che tale materiale è **localizzato presso un luogo in cui il contribuente esercita effettivamente l'attività**, sebbene non ufficialmente dichiarato nei modi previsti dalla normativa fiscale e civilistica.

CONTENZIOSO

Il contribuente può produrre in giudizio i documenti non presentati in sede amministrativa

di **Luigi Ferrajoli**

La Corte di Cassazione con la [sentenza n. 7978 del 04/04/2014](#) ribadisce in materia di ripartizione dell'**onere probatorio** tra Amministrazione finanziaria e contribuente l'obbligo per l'Ufficio di dimostrare la corretta sequenza procedimentale anche in ipotesi di accertamenti scaturiti da attività di controllo svolta mediante l'**invio di questionari** al contribuente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.P.R. 600/1973.

La **questione** sottoposta alla Suprema Corte ha avuto ad oggetto l'impugnazione da parte dell'Agenzia delle entrate di una sentenza di appello **favorevole** ad una società contribuente che, a seguito di richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lett. c) del D.P.R. 633/1972 aveva ottenuto un **rimborso** per l'acquisto di beni ammortizzabili.

La società?, invitata dall'Agenzia delle entrate ad esibire la **documentazione** probatoria, non vi aveva dato alcun riscontro; a seguito di tale inerzia l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione con **avviso di accertamento**, ai fini IVA, il credito esposto in dichiarazione.

La società? contribuente ha proposto **ricorso** avverso tale atto, rigettato dalla Commissione tributaria provinciale; l'appello della contribuente è stato invece accolto dalla Commissione tributaria regionale di Bari.

Il Giudice di seconde cure ha riconosciuto il **diritto al rimborso**, ritenendo determinante la circostanza che la società fosse stata sottoposta a verifica dall'Ufficio finanziario nel 2002 con riferimento alle richieste di rimborso avanzate per i primi tre trimestri del 2001, superando positivamente il **vaglio di regolarità** della contabilità?; da ciò ha dedotto che, in sede di tale verifica, l'Ufficio aveva potuto controllare tutta la contabilità? del 2001 e che quindi era in **possesso** di tutti gli elementi per valutare la legittimità? del rimborso richiesto con riferimento all'ultimo trimestre.

Con il ricorso in Cassazione l'Agenzia delle entrate censurava la sentenza di appello per non avere il giudice del secondo grado riconosciuto la **tardività della produzione** dei documenti da parte della società che aveva provveduto all'esibizione della documentazione legittimante il suddetto rimborso solamente in corso di giudizio, con conseguente operatività della **decadenza** prevista dall'articolo 32, commi 3 e 4, del D.P.R. 633/1972, in **assenza** di qualunque

giustificazione in ordine al mancato adempimento.

La Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che *“non risulta in alcun modo che vi sia stato l’avvertimento al contribuente, nè quali documenti siano stati richiesti”* della preclusione di cui al citato articolo 32, risolve la questione **rigettando** il ricorso promosso dall’Agenzia delle entrate affermando il seguente **principio di diritto**: *“nell’esercizio della potestà di accertamento, è necessario che l’Amministrazione, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli **inviti** o delle **richieste**, avvertendo delle **conseguenze pregiudizievoli** che derivano dall’inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull’Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell’**inutilizzabilità** della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario”*.

La pronuncia ribadisce un principio già condiviso dalla giurisprudenza di legittimità con i precedenti di cui alle **sentenze n. 22126 del 2013** e **n. 453 del 2013** in cui la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che spetta al fisco, che oppone alla successiva allegazione giudiziale delle fatture la **preclusione** di cui all’articolo 32, allegare e dimostrare il rispetto in favore del contribuente degli obblighi di informativa, espressione del medesimo **principio di lealtà**, il quale deve connotare – come si evince dagli articoli 6 e 10 dello Statuto del contribuente – l’azione dell’Ufficio.

Si aggiunge per completezza che, nella fattispecie all’esame della Corte di Cassazione, i giudici hanno, altresì, rilevato come l’Amministrazione finanziaria nel corso dei giudizi di merito non abbia mai contestato che il contenuto dei **documenti** prodotti dalla società contribuente non fosse **fiscalmente rilevante** e rispondente ai requisiti formali di legge, né tantomeno la **veridicità e l’attendibilità** dei dati forniti, e dunque la loro sostanziale aderenza alla realtà dei fenomeni economici che esprimono, il che rileva – a favore della parte **contribuente** – secondo canoni di unicità e organicità del sistema contabile d’impresa e per il **principio di effettività** del soddisfacimento degli obblighi fiscali sostanziali.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Tra Montasio e San Daniele per cesellare un fisico bestiale

di **Chicco Rossi**

Andando in libreria, finalmente sono riuscito a uscire con in mano un libro di **Mauro Corona**, “La voce degli uomini freddi”, probabilmente convinto dall’inclusione dell’opera nella **cinquina** finalista del **Campielo 2014**. Strano però per uno che ha amato “**Il bosco degli urogalli**” di Mario Rigoni **Stern**, che oltre a essere stato un grande uomo era un grande scrittore nonché, coincidenze del caso vincitore del Campielo 1978 con **Storia di Tönle**.

Tutto questo per introdurre il viaggio di questa settimana con cui andremo a rendere omaggio alla terra di Corona, il **Friuli Venezia Giulia**.

Il nostro breve viaggio inizia da **Spilimbergo**, paese che si affaccia sul **Tagliamento**, fiume in cui si tuffa il giovane **Frederic Henry** di **Addio alle armi** per scappare dalla *Battle Police* e proseguire nel suo sogno d’amore.

Per capire la bellezza di questo paese basta passeggiare per **Corso Roma**, che taglia il centro storico e sul quale si affacciano splendidi palazzi storici, edifici multicolori.

Del resto le origini nobiliari si riconoscono nello stesso nome, infatti Spilimbergo prende nome dai **conti** carinziani **Spengenberg**.

Passeggiando per il corso si possono ammirare il **Palazzo Monaco**, le chiese di **San Giuseppe e Pantaleone** e quella di **San Giovanni**, la **Casa Dipinta**, con affreschi del XVI secolo rappresentanti scene della vita di Ercole e senza rendersene conto, si arriva, superando un fossato, nel **Castello**.

Dopo una bella passeggiata con il naso all’insù è giunto il momento di andare alla scoperta delle tipicità culinarie, e quindi non si può andare via da Spilimbergo senza aver prima assaggiato il suo dolce tipico a base di crema di mandorle.

Ecco che allora la destinazione è l’Osteria Al Bachero dove prima del dolce, si degusta un buon tagliere di **Montasio** accompagnato con l’irrinunciabile polenta di mais o, in alternativa, per i più “delicati”, visto che siamo anche in stagione, degli splendidi **fiori di zucca** ripieni di montasio (buonissimi anche se Chicco Rossi non può tradire quelli romani ripieni con l’acciughetta e la mozzarella, accompagnati da un filetto di baccalà fritto in quella friggitoria vicino a Campo dei Fiori).

E per proseguire? Spazio a sua maestà il **frico**: formaggio e patate, fusi in padella, opzionabile nella versione morbida o friabile.

Ad accompagnare quest'apoteosi di formaggio, optiamo per un grande **Sauvignon Saurint** prodotto a poca distanza da Spilimbergo, in quel **Buttrio** dove giorno dopo giorno **Enzo Pontoni**, personaggio schivo e per questo ancora più grande, cura in maniera maniacale le proprie vigne per donare a noi mortali questo nettare. Il vino si presenta di colore verde e oro. All'olfatto esplodono i profumi di pesca bianca e, in misura minore di anice, con delle note vanigliate (in fin dei conti invecchia in botte per 1 anno). Grande profondità e pienezza per un vino che consiglio a tutti.

Ci riprendiamo dall'estasi e partiamo per la seconda tappa che, a dire il vero, ha il solo fine di andare a fare indigestione di San Daniele, uno dei grandi prosciutti nazionali, passeggiando tra un'osteria e un'altra per le vie del paese, fino a fermarsi **Ai Bintars**, locale dall'ambiente informale e familiare.

Il nome è tutto un programma: i **bintars** erano gli **operai** che lavoravano a cottimo **oltre confine**. Il nome, in particolare, deriva dal tedesco winter, per il fatto che durante l'inverno spendevano in cibo, birra e vino, le paghe guadagnate durante l'estate in giro per l'Europa.

Ad aspettarci al centro della tavola uno splendido tagliere con il regale **San Daniele** questo prosciutto ottenuto da maiali provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio.

La **tecnica di lavorazione** è **secolare** e si tramanda tra i prosciuttai per generazioni.

Come dice un noto chef, provate a divertirvi preparando un bel piatto di pasta saltato in una padella con strisce sottili di San Daniele e **rosa di Gorizia** (per chi non si ricordasse cos'è si può sempre rileggere [A comprar vino dove si fece la storia](#)), il tutto guarnito con del **caprino**. E se l'appetito viene mangiando consiglio un buon risotto con caprino e menta.

Ma ai bintars si pensa alla sostanza, e allora insieme a un semplice e genuino tagliere di San Daniele, vengono serviti alcuni **sottaceti** (primo o poi parleremo della perfetta **giardiniera**), **carciofini** e ovviamente **montasio**.

Alcune **fette di pane** tagliate grossolanamente e il gioco è fatto, anzi no, perché manca sempre lui, il vino.

E qui la scelta si fa ardua: un bel bollicinato facile alla beva o un rosso impegnato?

Siamo in Italia e in ragione della par condicio optiamo per una entrée di Prosecco della casa, per poi declinare verso un Cabernet franc o un impegnativo **Montsclapade** di Dorigo. Un taglio di **Cabernet Sauvignon**, **Cabernet Franc** e **Merlot**, affinato 24 mesi in barriques.

Di colore rosso rubino intenso, all'olfatto si presenta elegante e avvolgente, ricco di frutta rossa, spezie e, non poteva mancare, sentori di cuoio e liquirizia.

Si ma per un vino così bisogna chiamare l'oste e chiedere un **Montasio Stravecchio** con oltre 18 mesi di stagionatura.